

DELIBERA N. 85/21/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1440/DDA/BT - DDA/3472 - <http://epdf.pub>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito*

prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 295/20/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/3472, pervenuta in data 8 aprile 2021 (prot. n. DDA/0001098), è stata segnalata dalla AIE - Associazione Italiana Editori, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://epdf.pub>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere letterario, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Adelphi	Una storia semplice	1990	https://epdf.pub/una-storia-semplice.html
Adelphi	Il giorno della civetta	2002	https://epdf.pub/il-giorno-della-civetta.html
Adelphi	E l'uomo incontrò il cane	1977	https://epdf.pub/e-luomo-incontro-il-cane.html
Carocci	Fondamenti di matematica	2008	https://epdf.pub/fondamenti-di-matematica.html
Feltrinelli	La colazione dei campioni	2005	https://epdf.pub/la-colazione-dei-campioni.html
Giuntina	La notte	1995	https://epdf.pub/la-notte.html
Guanda	Togliamo il disturbo	2011	https://epdf.pub/togliamo-il-disturbo-saggio-sulla-liberta-di-non-studiare.html
Guanda	La storia dell'amore	2006	https://epdf.pub/la-storia-dellamore662169adf5ac4913567aef8ed95098a725977.html
Mondadori	Il giorno in più	2011	https://epdf.pub/il-giorno-in-piu.html
Marsilio	Il cervello di Kennedy	2009	https://epdf.pub/il-cervello-di-kennedyaac0ef3e52cc0217931aa9131baa6a2d36725.html

Mondadori	Il vangelo secondo Giuda	2007	https://epdf.pub/il-vangelo-secondo-giuda.html
Piemme	Il cerchio del lupo	2013	https://epdf.pub/il-cerchio-del-lupo.html
Rizzoli	Una piccola storia ignobile	2007	https://epdf.pub/una-piccola-storia-ignobile.html
TEA	I falconi di Narabedla	1995	https://epdf.pub/i-falconi-di-narabedla7c3d5f794651fe8749c248fa59df91e749268.html
Zanichelli	Storia dell'antropologia	2011	https://epdf.pub/storia-dellantropologia.html

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Il sito <https://epdf.pub> ospita un numero imprecisabile di riproduzioni illecite di libri italiani, nell'ordine delle diverse centinaia. Non risponde alle richieste di rimozione.”*;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere letterarie sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante AIE dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito, raggiungibile all'indirizzo e-mail info@zmail.epdf.tips, risulta registrato dalla società Tucows Domains Inc., con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica domainabuse@tucows.com, per conto di un soggetto non identificabile; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalle società: Frantech Solutions, con sede in 1621 Central Ave, Cheyenne, Wyoming, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica fdias@frantech.ca, i cui server risultano essere localizzati in Lussemburgo; Fishnet Communications Llc, con sede in Obukhovskoy oborony 45, San Pietroburgo, Federazione Russa, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@veesp.com, noc@veesp.com, alexiff@gmail.com, i cui server risultano essere localizzati a San Pietroburgo, Federazione Russa; SpectraIP B.V., con sede in Bruynvisweg 11, 1531AX, Wormer, Paesi Bassi, raggiungibile agli indirizzi e-mail abuse@spectraip.nl, info@spectraip.net, i cui server risultano essere localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi;

4. con comunicazione del 13 aprile 2021 (prot. n. DDA/0001181), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1440/DDA/BT relativo all'istanza DDA/3472, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile,

inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 13 aprile 2021, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso

di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* **http://epdf.pub**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **http://epdf.pub**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **http://epdf.pub** nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997,

n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba